



cherry
bank

Informativa in materia di trasparenza dei gestori di attivi

Ai sensi dell'articolo 124-quinquies del Testo Unico della Finanza ("TUF")

Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Informativa (l'"Informativa") descrive le modalità con le quali Cherry Bank S.p.A. (la "Banca") adempie agli obblighi previsti dall'articolo 124-quinquies del TUF, come modificato dal D.lgs. 49/2019 in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (cd. "SHRD II").

2. CONTESTO NORMATIVO

La Direttiva Shareholder Rights Directive e la relativa norma di attuazione in Italia (D. Lgs. n. 49/2019 che modifica il D. Lgs. n. 58/1998, nel seguito "Testo Unico della Finanza" – TUF., introducendo gli articoli 124-quater e ss.) stabilisce che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottino e comunichino al pubblico una politica che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento.

Ai sensi dell'art. 124-quater del TUF., si definiscono:

- "gestori di attivi", le SGR, le SICAV e le SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni, nonché i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli;
- "investitori istituzionali" le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i fondi pensione (esclusi quelle di piccole dimensioni).

Ai sensi dell'art. 124-quinquies del TUF, la politica descrive le modalità con cui i suddetti soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti - compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario - dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendicontano, su base annuale, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, comunicando una descrizione generale del comportamento di voto.

Il perimetro di applicazione è costituito dagli investimenti azionari in società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario (SEE o EEA - European Economic Area).

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono scegliere di non adempiere alla previsione normativa e, in tal caso, devono però fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta (art. 124-quinquies comma 3 del TUF).

Le informazioni devono essere rese disponibili gratuitamente al pubblico tramite il sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi.

3. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA BANCA

La Banca è autorizzata a prestare il servizio di gestione di portafogli qualificandosi come "gestore attivo" ai sensi dell'art. 124-quater del TUF.

A seguito delle valutazioni interne effettuate, la Banca ha scelto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 124-quinquies comma 3 del TUF, ovvero di non adottare una Politica di impegno e gli adempimenti correlati.

La scelta della Banca è motivata dai seguenti fattori:

- la Banca non investe per finalità di natura strategica od industriale, pertanto, non vengono di norma prese posizioni rilevanti, ossia superiori allo 0,5% del capitale sociale, in Emittenti aventi sede e ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dello spazio economico europeo (EEA), detenute tramite il servizio di Gestione di Portafogli della Banca;
- gli investimenti in detti Emittenti hanno una limitata incidenza percentuale rispetto al totale degli attivi gestiti dalla Banca;
- la previsione nelle norme contrattuali sottoscritte dalla clientela per l'attivazione dei servizi di Gestione Patrimoniale relativa alla rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione secondo la quale il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione non viene esercitato dalla Banca, salvo il caso in cui il cliente conferisca espressamente alla Banca la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto, mediante procura da rilasciarsi in tempo utile, per iscritto e per singole assemblee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.

La Banca effettuerà un monitoraggio periodico delle posizioni in azioni quotate con l'obiettivo di rilevare l'eventuale detenzione di partecipazioni significative (ossia superiori allo 0,5% del capitale sociale degli Emittenti) o l'incidenza significativa della partecipazione in singoli Emittenti rispetto al totale attivo in gestione.

In relazione agli esiti di tale monitoraggio, la Banca si riserva di rivalutare l'adozione di una Politica di impegno.

La Banca comunicherà prontamente al pubblico le eventuali modifiche del presente documento e le valutazioni concernenti l'eventuale adozione della Politica di impegno.

www.cherrybank.it

